

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LOREFICE)

Roma, 6 maggio 2020

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 162)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) e in particolare nell'allegato A, punto 25, con la finalità di dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/2002 (*Energy Efficiency Directive* - EED II), che modifica la direttiva 2012/27/UE (EED) sull'efficienza energetica;

sottolineata l'urgenza di procedere all'emanazione dello schema di decreto legislativo in esame, la cui delega verrà a scadere il prossimo 25 maggio 2020;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

l'assenza di una tabella di concordanza non rende agevole la verifica del recepimento delle singole disposizioni della direttiva. Al riguardo si ricorda che la legge n. 234 del 2012, nel definire le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con le leggi di delegazione europea, prevede all'articolo 31, comma 2, che i *“decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia”*.

La tabella di concordanza, prevista quindi per legge, assume ancora più rilevanza alla luce di una recente sentenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza dell'8 luglio 2019, nella causa C-543/17, *Commissione/Belgio*), nell'ambito della quale la Corte ha applicato per la prima volta il meccanismo sanzionatorio di cui all'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE. Tale disposizione autorizza la Commissione a chiedere alla Corte di comminare sanzioni pecuniarie qualora gli Stati membri non adempiano l'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva.

La Corte ha dichiarato che, nel comunicare alla Commissione le misure nazionali di attuazione, gli Stati membri devono fornire informazioni sufficientemente chiare e precise e indicare per ciascuna disposizione della direttiva, le misure nazionali che ne assicurano l'attuazione. La Corte ha inoltre precisato che il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE può essere applicato anche nei casi di comunicazione parziale delle misure di attuazione adottate.

---

Al Presidente  
della 10<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

Sebbene dalla citata sentenza non emerga una obbligatorietà di predisporre una tabella di concordanza ai fini di un corretto recepimento, risulta tuttavia evidente che la stessa possa essere estremamente utile per evitare la possibilità di incorrere nell'inadempimento all'obbligo di comunicare in modo sufficientemente chiaro e preciso le misure di attuazione di una direttiva, con la conseguente attivazione del meccanismo sanzionatorio di cui all'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE.

Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di richiedere al Governo la predisposizione della tabella di concordanza relativa allo schema di decreto in titolo, alla luce della citata sentenza della Corte di giustizia e dell'obbligo di cui all'articolo 31, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Pietro Lorefice